



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 414 del 23/05/2022

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO EX ART. 112 C.P.A. PROMOSSO DA OMISSIS PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV N. 7579/2020 (R.G. N.6765/2018). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUIGI BIMBI DEL FORO DI PISA. CIG Z07366E2C1

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

DECISIONE

1. Dà atto della necessità di costituirsi in giudizio nel procedimento davanti al Consiglio di Stato promosso da Omissis 1 per l'ottemperanza della Sentenza del consiglio di Stato, sez. IV, n. 7579/2020 pubblicata in data 30/11/2020 nel procedimento di appello R.G. n.6765/2018.
2. Conferisce incarico legale all'Avv. Luigi Bimbi, con studio in Pisa Via Palestro n.25, C.F.BBMBLGU52C18G702W, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere nonché sottoscrivere ogni atto del processo.
3. Impegna a favore dell'Avv. Luigi Bimbi quale corrispettivo per l'attività professionale nel giudizio sopra descritto, la somma di euro € 3.806,40 comprensiva di cap e Iva, al Cap 10102322480- Livello V 1030299002 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti-Spese legali" dell'esercizio 2022, come da preventivo trasmesso dall'Avv. Luigi Bimbi (prot. N° 0016051/2022):

4. Informa l'Avvocato incaricato che, qualora lo svolgimento dell'incarico richieda prestazioni ulteriori, per le quali tale impegno risulti inadeguato, il compenso – su richiesta preventiva del professionista e fermo restando quanto stabilito dal c.1 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012, convertito con L. n. 27/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e dei principi generali in materia di esecuzione degli appalti – potrà essere variato;

5. Dà atto che i dati contenuti nel presente provvedimento, riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, GDPR – Reg. UE 2016/679 e sono conservati agli atti d'ufficio;

6. Nomina l'avv. Luigi Bimbi responsabile esterno del trattamento dati personali, con riferimento ai dati afferenti il seguente incarico, come da lettera di nomina, conservata in atti;

MOTIVAZIONE

Con la Sentenza n. 925/2018 il TAR Toscana rigettava il ricorso presentato da Omissis (ns. prot. n. 27008/2017) per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di atti connessi e/o conseguenti all'approvazione del PAPMAA da parte dei Comuni di Pontedera e di Ponsacco, dichiarando altresì l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

Con ricorso al Consiglio di Stato (ns. prot. n. 31875/2018), Omissis 1 impugnava la suddetta Sentenza per ottenerne l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e con determinazione n° 206 del 07/09/2018 questa Amministrazione conferiva incarico legale all'Avv. Luigi Bimbi, avendo efficacemente difeso l'A.C. nel primo grado di giudizio.

Con Ordinanza n. 4337/2018 il Consiglio di Stato rigettava l'istanza cautelare presentata da Omissis 1 e tuttavia, pronunciandosi sul merito con Sentenza n. 7579/2020 (pubblicata in data 30/11/2020), accoglieva il ricorso annullando la determinazione n. 58 del 02/09/2016 del Comune di Pontedera e la determinazione n. 457 del 24/07/2017 del Comune di Ponsacco di approvazione del PAPMAA, unitamente agli atti presupposti.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza, l'A.C. ha notificato l'avvio del procedimento per l'esecuzione della stessa a Omissis 2, a seguito del quale è stata presentata proposta di rinnovazione del procedimento di approvazione del PAPMMA già approvato con le determinazioni oggetto di annullamento con i provvedimenti giurisdizionali sopra indicati. Considerata la complessità dell'istruttoria e la necessità di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi delle altre PA competenti, anche alla luce delle sentenze suddette, le Amministrazioni Comunali di Ponsacco e Pontedera stanno indicando la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona.

In data 05/04/2022, con prot. n. 13586 del 06/04/2022, Omissis 1 notificava a questa A.C. ricorso al Consiglio di Stato ex art. 112 c.p.a. per l'ottemperanza della medesima Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7579/2020. Con il presente ricorso la ricorrente è a chiedere che giudice assegni alle Amministrazioni soccombenti il termine di 15 giorni per l'ottemperanza della Sentenza in oggetto, da realizzarsi mediante l'emissione, da parte di questa Amministrazione, di tutti i provvedimenti repressivi che dovessero rendersi necessari a fronte degli interventi edilizi in esecuzione del PAPMAA.

L'Ufficio scrivente e il Dirigente del 1 settore, Arch. Massimo Parrini, rappresentano la necessità di costituirsi in giudizio, sussistendo valide e fondate ragioni per ottenere il rigetto del ricorso. In particolare, si ritiene necessario evitare l'accoglimento del ricorso in oggetto, in quanto potrebbe comportare la fissazione da parte del giudice di una somma di denaro a carico di questa Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato (il cui termine richiesto dal ricorrente è, come detto, di soli 15 giorni), ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e) del c.p.a. Si rileva infatti che, vista la complessità della vicenda, l'esecuzione della Sentenza in oggetto richiede dei necessari tempi tecnici al fine di poter individuare la tipologia di procedimento più adeguato e di poterne dare avvio in maniera conforme alle disposizioni normative e/o regolamentari, evitando pregiudizi illegittimi per i controinteressati.

Dato l'avvicinamento della scadenza del termine di 60 giorni per la costituzione in giudizio innanzi al giudice dell'ottemperanza, il conferimento dell'incarico legale deve essere formalizzato con un'urgenza tale da renderlo incompatibile con l'espletamento di qualsiasi procedura di affidamento. L'Ufficio Scrivente propone, quale legale da incaricare, l'Avv. Luigi Bimbi del foro di Pisa, avendo già difeso l'A.C. nel primo e nel secondo grado di giudizio e in quanto in possesso di comprovata competenza in materia.

La proposta è conforme all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che, in coordinazione con l'art. 4 del medesimo Codice, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...".

La proposta è altresì conforme alle Linee Guida Anac n. 12 "Affidamento dei Servizi legali", che al punto 3.1.4.1 recitano testualmente: "*[N]ei casi di consequenzialità tra incarichi(come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione e' indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale*".

Nel caso in esame, inoltre, l'affidamento diretto dell'incarico legale si pone in coerenza con la necessità di perseguire in via prioritaria il principio di efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 4 del dlgs. 50/2016. Infatti, come riportato dalle medesime Linee Guida al punto 3.1.2, l'efficacia "*richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al*

conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato”.

Il Servizio scrivente ha pertanto proceduto a chiedere la disponibilità e il relativo preventivo all'Avv. Bimbi agli atti (pervenuto con nota prot. 16051/2022). Il preventivo, di euro 3.806,40 comprensivo di oneri Iva, spese generali e Cap, risulta congruo in quanto inferiore ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i.

In conclusione, vista la deliberazione AVCP n. 556 del 31.05.2017, che al par. 3.3 precisa che l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000, e considerato che non sussistono cause di incompatibilità e/o ostative al conferimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti, si procede all'affidamento dell'incarico previa informativa di Giunta n. 16/2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
- Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Art 26 comma 3 e art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi alla rappresentanza processuale dell'Ente;
- D.M. n. 140/2012 e s.m.i “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ”;
- L’art. 114, c. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con Deliberazione di G.C. n. n. 44 del 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni sull'ambito di applicazione delle norme di affidamento di collaborazione autonome a soggetti esterni;

- D.M. n. 55/2014 e s.m.i "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. ";
- Dlgs.n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 17 "Contratti esclusi", comma 1, lett. d);
- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" con delibera n. 556 del 31 maggio 2017;
- Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Linee Guida tracciabilità aggiornate";
- Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). (18A07253) del 24/10/2018;
- Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 con cui è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., di Dirigente del 3° Settore, a decorrere dal 1°;

marzo 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco alla dott.ssa Federica Caponi;

- Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 213 del 01/03/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa del 2° Servizio "Ufficio Associato Tributi, Contenzioso e Demografici" alla D.ssa Ciampalini Cinzia, dal 01/03/2021 al 31/12/2022.
- Il presente atto è coerente con la programmazione delle attività di questo Ente così come risulta dal Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con delibera del C.C. n° 62 del 29/12/2021 e dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 29/12/2021.
- Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con deliberazione G.C. n° 1 del 11/01/2022

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A – Dati sensibili

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

- 1 1° SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
- 2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2022	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti-spese legali	10102322480 v liv. 1030299002	Avvocato Luigi Bimbi	3.806,40

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

IL DIRIGENTE
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA
PERSONA E ORGANIZZAZIONE
CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.